

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3591

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori BESOSTRI e GUERZONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 1998

—————

Modifiche all’articolo 83 della Costituzione in materia
di elezione del Presidente della Repubblica

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge propone l'introduzione di due commi aggiuntivi all'articolo 83 della Costituzione, riguardante l'elezione del Presidente della Repubblica. La procedura vigente presenta la caratteristica della assenza di candidature legali e ufficiali, cioè non esiste alcun atto in base al quale risulti che una persona concorre alla carica di Capo dello Stato, e dunque non è prevista alcuna pubblicità. Ciò genera dei problemi secondari, per esempio in caso di omonimie, problemi fino ad ora risolti nella pratica parlamentare, per cui si sono create una serie di regole attuate dal Presidente in sede di scrutinio. Problemi più rilevanti connessi con l'assenza di candidature ufficiali sono le manovre preelettorali che si svolgono solitamente al di fuori del Parlamento, ed il clima di neanche troppo sotterranea campagna elettorale, che si crea con le continue strumentalizzazioni di atti o dichiarazioni di personaggi che ricoprono incarichi istituzionali, e che quindi potrebbero, in quanto tali, essere candidabili alla Presidenza della Repubblica. Non appartiene al nostro costume politico il sistema di elezioni primarie, tuttavia una esigenza di trasparenza impone che i candidati si manifestino.

In altre parole, pur mantenendo il significato che sta alla base della mancanza di presentazione di un programma, cioè, nel sistema attuale, l'esigenza che si eviti la politicizzazione di una campagna elettorale, e la necessità di garantire la caratteristica posizione *super partes* della figura del Presidente, sembra opportuno che l'opinione pubblica e il corpo elettorale, per quanto qualificato e ristretto esso sia nella fattispecie concreta, possano valutare preventivamente la personalità e, quantomeno, lo stile di condotta che ciascuno dei candidati fa

presagire relativamente al modo in cui eserciterà i suoi poteri una volta eletto. La figura del Presidente della Repubblica, delineata dalla Costituzione in maniera incompiuta e con qualche ambiguità, è stata ridefinita con il concorso di convenzioni, di prassi e dell'influenza della personalità di chi ha rivestito la carica. In tale evoluzione, il ruolo del Presidente della Repubblica è evidentemente cresciuto, con l'acquisizione di poteri decisionali, fondati più sull'autorevolezza della carica che sulla sanzione giuridica, che lo hanno posto al centro dei rapporti fra gli organi costituzionali. È dunque di fondamentale importanza che la scelta del Capo dello Stato avvenga meditatamente, e non sulla base di una spinta emotiva o di una indicazione passata sottobanco, frutto di accordi sotterranei e trame di palazzo. Se «la democrazia è il governo dei poteri visibili» (Ruffini) si dovrebbero limitare tutte le istanze non trasparenti nelle quali si prendono le decisioni effettive.

Il proponente ha già presentato il 24 gennaio 1997 un disegno di legge costituzionale (Atto Senato n. 2024) riguardante modifiche agli articoli della Costituzione che trattano della elezione e delle attribuzioni del Presidente della Repubblica, testo proposto in seguito all'esame della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali; tale disegno di legge si esprime nella direzione di una elezione del Presidente a suffragio universale e diretto, con la previsione di un doppio turno nel caso il candidato non raggiunga nel primo la maggioranza assoluta dei voti. La ipotesi dell'elezione diretta, (contenuta poi anche nel testo che era stato predisposto dalla Commissione bicamerale) prevedeva candidature espressione del popolo, del Parlamento e degli enti locali più rappresentativi.

Il presente disegno di legge prevede, con il primo comma aggiuntivo all'articolo 83 della Costituzione, che siano definiti dei termini temporali entro i quali devono essere presentate le candidature, e precisamente tra il quarantesimo e il trentunesimo giorno precedente la scadenza del termine del mandato, oppure entro il giorno precedente la riunione del Parlamento in seduta comune e dei delegati regionali nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 85 (elezione entro quindici giorni dalla riunione di Ca-

mere nuove), o dal secondo comma dell'articolo 86 (elezione entro quindici giorni in caso di impedimento permanente, decesso o dimissioni del Presidente della Repubblica)

Con il secondo comma si definiscono i soggetti che possono presentare le candidature, previa accettazione del candidato, e in particolare si attribuisce tale prerogativa ai deputati e ai senatori in numero non inferiore rispettivamente a 20 e 10, ovvero congiuntamente a 10 deputati, 5 senatori e 5 Presidenti di Regione.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

All'articolo 83 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Le candidature alla elezione del Presidente della Repubblica sono presentate nel periodo compreso tra il quarantesimo ed il trentunesimo giorno precedente la scadenza del termine previsto dal primo comma dell'articolo 85, ovvero entro il giorno precedente la riunione in seduta comune del Parlamento e dei delegati regionali nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 85 e dal secondo comma dell'articolo 86.

Le candidature, con l'accettazione del candidato, sono presentate da almeno 20 deputati o 10 senatori, ovvero congiuntamente da 10 deputati, 5 senatori e 5 Presidenti di Regione».